

REGIONE SICILIA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.

368

Oggetto Presa d'atto sentenza n. 389 del 19 febbraio 2018
Affidamento del Servizio di vigilanza antincendio alla società Elisicilia s.r.l.

SETTORE PROVVEDITORATO

Bilancio 2018

Sub aggregato di spesa

C.E.

Reg.to al n.

Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto.

Per l'Ufficio Riscontro.....

Il Responsabile del Settore

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Visto:

Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget

Li

L'addetto alla verifica della compatibilità economica

Lista di liquidazione n°

**Il Dirigente Responsabile del Settore
Economico Finanziario e Patrimoniale
(Dott. Gianluca Roccella)**

SETTORE PROVVEDITORATO

**Il Responsabile dell'istruttoria
(Dott.ssa Lucia Polizzi)**

**Il Coordinatore Ufficio Gestione Servizi Appaltati
(Dott.ssa Grazia Frattallone)**

**Il Dirigente Responsabile f.f.
Settore Provveditorato ed Economato
(Dott.ssa Ersilia Riggi)**

Seduta del giorno

06 APR. 2018

Nei locali della sede legale dell'Azienda
Piazza S.M.di Gesù, 5 Catania

IL COMMISSARIO
Dott. Giorgio Giulio Santonocito

Nominato con Decreto del Presidente
della Regione Sicilia N.390/serv.1/S.G. del 01 Agosto
2017, giusta art.3, L.R. N. 4 del 01 Marzo 2017

Con la presenza del:

Direttore Amministrativo
Dott. Giovanni Annino

e del

Direttore Sanitario
Dott. ssa Anna Rita Mattaliano

Con l'assistenza, quale Segretario,
del dott. Francesco Giovanni Marangia

ha adottato la seguente deliberazione

Premesso

Che con atto deliberativo del Direttore Generale n. 980 del 22. 12.2016, è stata indetta una procedura aperta ai sensi degli art. 3 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di sorveglianza attiva antincendio, di cui al Garibaldi titolo V, punto 42 Lett. c) del D.M. 19.03.2015, per le strutture sanitarie dell'A.R.N.A.S., da aggiudicare ai sensi della lett. b) del comma 4 dell'art. 95 del D.lgs. n. 50 /2016, ossia secondo la modalità di aggiudicazione del maggior ribasso sulla base d'asta;

Che la durata dell'appalto è stata fissata in un anno, con facoltà per l'ARNAS Garibaldi di rinnovarlo, alle medesime condizioni, per un ulteriore anno;

Che con la delibera n. 403 del 29 Maggio 2017 e con successiva di errata corrige n. 441 del 15/06/2017 si è provveduto ad aggiudicare definitivamente il servizio di che trattasi in favore della ditta ELISICILIA s.r.l., con sede legale in Modica (RG), al costo orario di €. 9,17, oltre oneri per la sicurezza, pari ad €. 0,21, per un totale costo orario di €. 9,38 e per un costo presuntivo annuo di €. 204.408,96 oltre Iva al 22% (costo canone mese €. 17.034,08 + IVA);

Che con lettera - contratto del 18/07/2017, prot. n. 0009873 - si è provveduto ad attivare il suindicato servizio a far data dal 17/07/2017, data di effettivo inizio del servizio, giusta nota prot. n. 0009487 del 11/07/2017, con scadenza 16/07/2018;

Che, con ricorso iscritto al n. 187/2017 R.G. TAR Catania, la società GSA- Gruppo Servizi Associati SpA, anch'essa concorrente nella gara, impugnava, relativamente alla suindicata procedura, il Bando di Gara, il Disciplinare di gara ed il Capitolato Speciale, ogni altro atto comunque connesso o conseguente;

Che, con successivo ricorso per motivi aggiunti, la suddetta società impugnava, altresì, le deliberazioni di aggiudicazione, i verbali e gli atti di gara nonché gli altri atti connessi, conseguenti e/o presupposti, chiedendo, altresì, la declaratoria di nullità e/o inefficacia del contratto nelle more stipulato nonché il risarcimento dei danni patiti;

Che il suddetto ricorso risulta promosso sulla base, fra l'altro, della, supposta, erroneità del criterio di aggiudicazione (maggior ribasso sulla base d'asta, ex art. 95, comma 4, lett. b., d.lgs 50/2016) prescelto da questa stazione appaltante;

Che il TAR Catania, Sez. III^a, con sentenza n. 389 del 19 febbraio 2018, accoglieva il ricorso sopradetto e, per l'effetto, annullava tutti gli atti impugnati dichiarando, contestualmente, l'inefficacia del contratto, poiché la procedura era stata celebrata con il criterio del prezzo più basso in luogo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, trattandosi di servizio ad alta intensità di mano d'opera;

Che questa Azienda, anche sulla scorta della nota (prot.n. 3878 del 7.03.2018) a firma del procuratore e difensore dell'Ente, ha interposto appello avverso la superiore decisione, giusta deliberazione n. 318 del 27 marzo 2018, al fine di sostenere, anche in via cautelare, le ragioni dell'Ente in ordine alla procedura di gara più sopra descritta;

Rilevato che il ricorso al criterio del prezzo più basso nelle procedure per l'appalto del servizio antincendio, connotato da standard prestazionali fissati dalla legge, che li definisce analiticamente, appare coerente con le disposizioni disciplinanti l'evidenza pubblica degli affidamenti, anche in virtù del rilievo

per cui trattandosi di standard normativamente previsti le attività oggetto del servizio non devono differire da un esecutore all'altro;

Considerato che detto metodo risulta, peraltro, avvalorato dalla recentissima decisione del Consiglio di Stato, n. 1609, pubblicata il 13 marzo 2018 - in fattispecie identica (anche soggettiva) a quella sottoposta all'esame del TAR Catania - ove rimane affermato il principio della legittimità dell'utilizzo del criterio di cui all'art. 95, comma 4, d.lgs 50/2016 (i.e. maggior ribasso), ai fini dell'aggiudicazione del servizio di che trattasi;

Considerato che, comunque, nelle more dei provvedimenti che saranno eventualmente assunti dal Giudice d'appello, adito dall'Azienda, occorre prendere atto del contenuto della sentenza del Tar Catania, 389/2018, ponendo quindi in essere gli atti necessari a garantire, in ogni caso, lo svolgimento del servizio di sorveglianza attiva antincendio, trattandosi di servizio obbligatorio previsto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e dal D.M. 19.03.2015, destinato a tutela e salvaguardia dell'incolumità pubblica;

Che, a tal fine, considerato che il servizio in questione non può subire interruzioni, in ragione dei tempi necessari all'espletamento di una nuova procedura selettiva si rende necessario provvedere al mantenimento del servizio di sorveglianza attiva antincendio, per il tempo strettamente occorrente, in favore della stessa ditta Elisicilia srl (aggiudicataria dell'appalto), ai medesimi patti e condizioni, ex art. 36, comma 1, lett. a) del D.Lgs 50/2016, cioè mediante affidamento diretto, pur nelle more dell'esito del giudizio d'appello di cui più sopra e fatti salvi eventuali provvedimenti che verranno disposti anche in sede cautelare;

Che, il termine di durata del suddetto affidamento, tenuto conto del canone mensile di € 17.034,08, oltre iva, è da stabilire fino al maturare della spesa di complessive € 40.000, oltre iva;

Che, contestualmente, occorre avviare l'attività necessaria alla aggiudicazione del servizio di cui discute mediante gara da svolgere attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ferma restando la possibilità della revoca degli atti di gara eventualmente assunti, all'esito del giudizio d'appello pendente dinanzi al CGA, ovvero anche nella fase cautelare dello stesso;

Ritenuto di poter individuare, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, Responsabile Unico del Procedimento G. FRATTALONE

Su proposta del Dirigente Responsabile del Settore Provveditorato ed Economato che con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la correttezza sia formale che sostanziale;

Sentito il parere del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Prendere atto del contenuto della sentenza del TAR Catania, n. 389/2018;

Mantenere il medesimo servizio di sorveglianza attiva antincendio per le strutture dell'ARNAS Garibaldi in favore della ditta Elisicilia srl, ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. a) del D.Lgs 165/2016, fino al limite di spesa pari ad € 40.000, oltre iva, agli stessi patti e condizioni, dell'originaria aggiudicazione, previsti nella lettera contratto del 18/07/2017, prot. n. 0009873;

Dare mandato al Settore Provveditorato di procedere, con immediatezza, all'avvio di apposita gara per l'aggiudicazione del suddetto servizio, mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Riservarsi di provvedere alla revoca e/o all'annullamento in autotutela delle procedure e/o degli atti eventualmente adottati all'esito, anche della fase cautelare, del giudizio d'appello avverso la citata sentenza del Tar Catania pendente dinanzi al CGA di Palermo;

Nominare, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D. Lgs. n. 50 /2016 e ss. mm. e ii., Responsabile Unico del Procedimento della presente procedura ~~Dott. Francesco Marangia~~ G. FRATTAZZONE

Stabilire che il costo, presuntivamente quantificato per il periodo del previsto affidamento pari ad €. 40.000,00 + IVA, può essere tratto dal Bilancio del corrente Esercizio Finanziario dell'Azienda, C.E. 20011000072 "Servizio appaltato antincendio", utilizzando l'autorizzazione di spesa n. 116 relativa al sub aggregato di spesa 13.

Munire le presente delibera della clausola di immediata esecutività, in ragione della necessità di assicurare la continuità del servizio di cui trattasi, senza interruzione.

Il Commissario
(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Giovanni Annino)

Il Direttore Sanitario
(Dott.ssa Anna Rita Mattaliano)

Il Segretario
(Dott. Francesco Giovanni Marangia)

Copia della presente deliberazione sarà pubblicata all'albo dell'Azienda, il giorno
e per i successivi 15 giorni

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal _____
al _____, ai sensi dell'art. 65 L.R. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 L.R. n. 30/93,
e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania, _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale alla Sanità il _____ prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

☒ immediatamente

☐ perché sono decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione

☐ a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

A) Nota approvazione prot. n. _____ del _____

OVVERO

B) Per decorrenza del termine

Il Funzionario Responsabile
